



---

**Oggetto: PAR GOL Toscana – Partecipazione alle iniziative di carattere formativo e applicazione della condizionalità percorsi 2 - Upskilling e 3 - Reskilling. Indicazioni operative ai Soggetti Esecutori – Organismi formativi.**

Spett.li ARTI

Organismi accreditati alla formazione selezionati dagli Avvisi regionali n. 2 e 3

Agenzie accreditate al lavoro selezionate dall'Avviso regionali n. 1

**Visti i seguenti atti di Giunta regionale:**

- Delibera di Giunta Regionale n. 721 del 20/06/2022, recante “Elementi essenziali per l’approvazione dell’Avviso pubblico rivolto ai soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell’ambito del PNRR, Missione 5, e del Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 20 giugno 2022, recante “PNRR – GOL in Toscana: approvazione elementi essenziali degli avvisi per la concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling)” modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 782 del 4 luglio 2022;

**Visti gli Avvisi pubblici** adottati in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 721 e 722 citate:

- Avviso pubblico n. 1 approvato con decreto dirigenziale n. 13562 del 07/07/2022, rivolto a selezionare i soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro (Apl) che saranno coinvolti, in sinergia con i Centri per l’impiego, nell’attuazione di alcune misure previste dal Programma GOL e del Nuovo Patto per il Lavoro;
- Avviso pubblico N. 2 e 3 approvati con Decreto 13435 del 5 luglio 2022 rivolto a selezionare i soggetti formativi accreditati e un catalogo formativo dei percorsi di Upskilling (aggiornamento) e Reskilling (riqualificazione);

**Considerato** che gli Avvisi n.2 aggiornamento Upskilling e n. 3 riqualificazione Reskilling prevedono nella SEZIONE 13 *Modalità di gestione degli interventi* che “*Le iscrizioni ai percorsi formativi sono effettuate a cura dei CPI e delle APL, previa pubblicizzazione degli interventi mediante interfaccia pubblica. E’ compito delle agenzie formative pubblicizzare i percorsi presenti sui Cataloghi GOL. ... I requisiti di accesso dei beneficiari ai percorsi formativi sono verificati dai Cpi e dalle Apl ma è onere del*

*soggetto esecutore verificarne in ogni caso la sussistenza, comunicando tempestivamente al Cpi /Apl la presenza di eventuali ostacoli all'iscrizione del beneficiario al percorso.*"

**Tenuto conto** che il Settore Formazione per l'inserimento lavorativo ha adottato il Decreto n. 4754 del 23/03/2023 ad oggetto "Linee guida sulle modalità di gestione, rendicontazione, pagamento e controllo delle attività per l'attuazione dei Percorsi 2 Upskilling e 3 Reskilling del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione, Componente 1 "Politiche per il Lavoro, RiForma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione";

**Richiamata** la Circolare ANPAL n. 1/2022 "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità";

**Ritenuto opportuno** con il presente atto individuare, come da documento allegato, procedure e strumenti per applicazione della condizionalità percorsi 2 - Upskilling e 3 - Reskilling;

## **PUBBLICIZZAZIONE**

La presente nota sarà diffusa ai soggetti interessati a cura del Settore Lavoro e del Settore Formazione per l'Inserimento Lavorativo, ciascuno per la propria competenza.

Allegati:

- Documento ad oggetto PAR GOL Toscana – Partecipazione alle iniziative di carattere formativo e applicazione della condizionalità percorsi 2 - Upskilling e 3 - Reskilling. Indicazioni operative ai Soggetti Esecutori – Organismi formativi
- Circolare ANPAL n. 1/2022 Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma.

Il Dirigente Responsabile Settore Lavoro

Simone Cappelli

Il Dirigente Responsabile Formazione  
per l'inserimento lavorativo

Gabriele Grondoni

## **PAR GOL Toscana – Partecipazione alle iniziative di carattere formativo e applicazione della condizionalità percorsi 2 - Upskilling e 3 - Reskilling. Indicazioni operative ai Soggetti Esecutori – Organismi formativi.**

### ***Premessa***

Il presente documento fornisce indicazioni operative ai Soggetti Esecutori – Organismi Formativi dei progetti GOL *Upskilling* e *Reskilling*, al fine di assicurare la corretta attuazione dei meccanismi di condizionalità cui sono soggetti i beneficiari del programma, che siano percettori di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll) o beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza).

Il documento, per la suddetta specifica finalità, costituisce integrazione alle “Linee guida sulle modalità di gestione, rendicontazione, pagamento e controllo delle attività per l’attuazione dei percorsi 2 - Upskilling e 3 - Reskilling del PAR GOL Toscana”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 4754 del 13/03/2023.

I Soggetti Esecutori sono tenuti ad osservare le indicazioni del presente documento, in adempimento all’impegno di cui all’Accordo di concessione di finanziamento approvato con Decreto Dirigenziale n. 5402 del 17/03/2023, laddove si specifica che *“Il Soggetto esecutore si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle Linee Guida regionali nonché nelle circolari di Regione Toscana, Anpal e Ministero del Lavoro per l’attuazione del PNRR GOL, anche in riferimento alle condizionalità a cui sono sottoposti i destinatari del programma”*.

### ***Riferimenti***

Ai sensi del D.lgs. 150/2015 e del D.L. 4/2019 i cittadini che beneficiano di ammortizzatori sociali es. NASpI e del Reddito di Cittadinanza sono tenuti, salvo i casi di esclusione e di esonero del Reddito di Cittadinanza, a partecipare ad iniziative di politica attiva, inclusa la formazione. La mancata partecipazione, se non giustificata, viene “sanzionata” con la decurtazione o la decadenza dal beneficio economico, a seconda del tipo di beneficio e del numero di assenze.

Con propria Circolare n. 1/2022 “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità”, ANPAL ha inteso fornire orientamenti volti a definire in maniera unitaria la gestione della condizionalità nell’ambito del programma GOL, prevedendo anche in capo ai Soggetti Esecutori privati l’effettivo contributo all’attuazione del sistema di regole, in un quadro di coordinamento nazionale.

La Circolare conferma che la partecipazione alle misure previste nel Patto di servizio/Patto per il lavoro sottoscritto presso il Centro per l’Impiego, è “condizione” - secondo la vigente disciplina - per continuare a fruire delle prestazioni economiche e dello stato di disoccupazione.

In particolare, al paragrafo 2.1 *“Partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione”*, fermo restando il quadro normativo che disciplina le sanzioni a seconda dei differenti istituti, si ricorda che la **mancata partecipazione ad attività formative** concordata comporta:

- per NASPI/DIS-COLL, decurtazione di una mensilità per “prima mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo”, e decadenza dalla prestazione in caso di “ulteriore mancata presentazione” (art. 21, co 7, lett. c, Dlgs n. 150/2015);

- per RDC, in caso di assenza ingiustificata immediata decadenza dalla prestazione per l'intero nucleo familiare (art. 7, co 5, lett. c, DL n. 4/2019).

Successivamente nella medesima nota ANPAL, in mancanza di disposizioni univoche fornite dal legislatore, ha ritenuto di dover dare indicazioni unitarie rispetto alla definizione di “mancata partecipazione” ad eventi che si sviluppano nel tempo, quali appunto le iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, individuando il seguente criterio:

- ai fini dell'applicazione della condizionalità, **si considera “mancata partecipazione” e quindi “evento sanzionabile” l'assenza non giustificata per almeno due giornate nel mese solare di attività.**

Ai fini dell'operatività, si specifica che le assenze sono riferite all'**intera giornata**; le assenze orarie, i ritardi, le uscite anticipate etc., sono gestite dagli Enti Gestori - OF secondo le consuete norme di gestione.

Resta fermo che **il rifiuto ad iscriversi al corso individuato nel Patto di servizio/Patto per il lavoro equivale a mancata partecipazione alla medesima**. Pertanto in tale circostanza compete al CPI/APL la registrazione dell'evento sanzionabile, aggiornando a “Rifiuto” la corrispondente politica attiva, senza procedere all'assegnazione del beneficiario al Soggetto Esecutore.

Il paragrafo 2.2 “*Condizionalità e ruolo degli enti privati accreditati*” della Circolare Anpal n.1 richiama la corresponsabilità dei Soggetti Esecutori, in qualità di concessionari di pubblico servizio, nell'applicazione dei meccanismi di condizionalità, in relazione agli eventi sanzionabili. In particolare, il Soggetto esecutore-OF è tenuto a:

- assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con l'utente preso in carico (convocazioni, interlocuzioni, eventuale documentazione ricevuta);
- comunicare gli eventi sanzionabili, in tempi certi e inderogabili, al Centro per l'Impiego per il seguito di competenza.

### ***Procedura di attuazione della condizionalità***

Per la corretta attuazione dei meccanismi di condizionalità nell'ambito delle iniziative di carattere formativo del PAR GOL, in corresponsabilità tra Soggetti Esecutori-OF e CPI, **si individuano i seguenti adempimenti:**

1. **all'atto dell'iscrizione** al corso di formazione, il CPI/APL aggiorna il Patto di Servizio/Patto per il Lavoro registrando la politica formativa GOL (C07/C11/C12) in stato “Proposta”, con titolo del corso, sede e date presunte di inizio/fine; nel Patto viene generata automaticamente la nota: “***Data inizio corso e calendario saranno comunicati dall'Agenzia Formativa/ente esecutore, tramite email/sms o tramite un sistema tracciabile validi come formale convocazione per tutte le giornate di corso, ai fini dell'applicazione della condizionalità***”. Il Patto viene sottoscritto e consegnato all'utente, unitamente alla locandina del corso e al documento con la disciplina della condizionalità;
2. il Soggetto Esecutore-OF provvede a convocare gli utenti per l'inizio del corso, tramite email/sms (o con altri sistemi che garantiscano in ogni caso la tracciabilità della comunicazione), adempiendo in questa fase anche a quanto previsto dall'Accordo di concessione, ovvero “***fornire agli allievi il calendario dettagliato delle attività formative con sede e recapiti, e un documento che espliciti i contenuti e gli argomenti delle singole UF previste dal Progetto, informandoli sugli obblighi***”.

*derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza. Con le stesse modalità dovranno essere forniti successivi aggiornamenti/ variazioni in merito al calendario del corso”;*

3. con riferimento alle **ore di aula**, il Soggetto Esecutore-OF procede ad alimentare il **REC – Registro Elettronico del Corso** con tutti gli elementi necessari all'identificazione del corso e alla corretta registrazione delle presenze (come da Accordo di concessione), avendo altresì cura di registrare le **assenze non giustificate al momento dell'accertamento dell'assenza**, e comunque entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. **Si specifica che si considerano assenze non giustificate, e registrate come tali sul REC, tutte quelle non riconducibili ai motivi di cui al successivo specifico paragrafo.** Dal punto di vista operativo Il sistema informativo legge, per ogni allievo e corso, le assenze dal REC; ai fini della condizionalità vengono prese in considerazione solo le “assenze giornaliere ingiustificate”. **Tali assenze sono messe a disposizione del sistema informativo dei CPI solo al termine della fase di validazione del mese del corso da parte dell'Ente attuatore-OF sul sistema REC. La validazione deve essere effettuata i primi giorni del mese se il corso si articola su più mesi e in ogni caso entro il 6° giorno del mese successivo ai fini della formazione dell'elenco dei possibili sanzionati**, al termine del corso se il corso si articola in un mese solo. Il 6°giorno di ogni mese il sistema informativo genera l'elenco degli utenti passibili di sanzione con riferimento al mese/ai mesi precedenti. L'elenco non può essere modificato manualmente né inserendo nuovi utenti, né cancellandoli;
4. con riferimento alla **ore di stage** (non gestite tramite REC), il Soggetto Esecutore-OF si impegna a implementare sul sistema informativo GG1 un'apposita sezione nella funzione di menù dell'attività con dicitura "Gestione Stage", in visibilità solo se sulla matricola è prevista lo stage e che permette di inserire per ogni allievo le presenze e assenze. Ai fini della condizionalità vengono prese in considerazione solo le “assenze giornaliere ingiustificate”, **tutte quelle non riconducibili ai motivi di cui al successivo specifico paragrafo.** Sarà possibile anche l'upload del registro cartaceo. L'inserimento dovrà essere effettuato entro il **6° giorno del mese successivo ai fini della formazione dell'elenco dei possibili sanzionati**;
5. La perdita o la decurtazione del beneficio, a seguito di evento sanzionatorio, non determina l'esclusione dal percorso GOL né l'esclusione dal corso di formazione. Pertanto gli utenti, anche se sanzionati, possono, devono, se ancora soggetti a condizionalità proseguire il corso.
6. Se si verifica il caso di un utente che si ritira dal corso e il motivo non è giustificato il soggetto Esecutore-OF **registra il ritiro come “ritiro non giustificato”**, l'utente non prosegue il corso e viene incluso nell'elenco degli utenti sanzionati.

Con la frequenza al corso si intende assolto anche l'obbligo di **verifica periodica in presenza, con cadenza almeno mensile, cui sono tenuti i beneficiari RDC** impegnati in politiche attive. Come chiarito dalla richiamata Circolare Anpal n. 1/2022, paragrafo 3, laddove le attività siano erogate da soggetti accreditati, residua in capo al Centro per l'Impiego la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste.

Resta fermo che **la decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione non comporta l'interruzione della frequenza.** L'utente conserva infatti, al di fuori degli obblighi di condizionalità, il diritto all'opportunità di riqualificazione resa disponibile dall'iniziativa formativa. Ai fini del successo formativo e dell'acquisizione dell'attestazione finale restano valide le norme di gestione proprie del sistema regionale della Formazione Professionale.

### ***Gestione delle assenze per giustificato motivo***

Nel caso in cui l'utente in condizionalità risulti **assente per giustificato motivo**, il Soggetto Esecutore-OF è tenuto ad acquisire e conservare idonea **documentazione giustificativa dell'assenza**. In caso di controlli, o comunque su richiesta dell'Amministrazione competente, il Soggetto Esecutore-OF è tenuto a rendere disponibile tale documentazione.

Come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 39/0003374 del 4 marzo 2016 (e ripreso dal DM 42/2018 riferito all'offerta congrua, richiamato dalla Circolare Anpal n.1/2022), *la mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate **si intende giustificata** se dovuta ad uno dei seguenti motivi:*

- a. documentato stato di malattia o di infortunio;*
- b. servizio civile o di leva o richiamo alle armi;*
- c. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;*
- d. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;*
- e. gravi motivi familiari documentati e/o certificati;*
- f. casi di limitazione legale della mobilità personale;*
- g. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.*

*Tali ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.*

Con riferimento ai beneficiari RDC, nel caso in cui durante la frequenza del corso emergano cause di **esclusione o esonero dagli obblighi di sottoscrizione del Patto per il Lavoro**, di cui al D.L. n. 4/2019 e Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, l'utente è tenuto a comunicarlo al Centro per l'Impiego competente.